



Bruxelles, 20.5.2020  
COM(2020) 205 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**della**

### **Proposta di regolamento del Consiglio**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione**

## ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:

- 1) la nota 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:

"<sup>(2)</sup>Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.";

- 2) la nota 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituita dalla seguente:

"<sup>(2)</sup>È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° giugno al 31 luglio.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.".

## **ALLEGATO II**

Gli allegati IA, ID, IH e V del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:

- (1) l'allegato IA è così modificato:

- (a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

"Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: 3a (PRA/03 A.)	
Danimarca	2 123	TAC analitico
Svezia	1 143	

Unione 3 266

TAC 6 116"

---

;

(b) è inserita la seguente tabella sulle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a:

"Specie: Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 3a (SPR/03A.2)
Danimarca pm <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Germania pm <sup>(1)(2)</sup>	
Svezia pm <sup>(1)(2)</sup>	
Unione pm <sup>(1)(2)</sup>	
TAC pm <sup>(2) "</sup>	

1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/\*03A.2). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

---

;

(c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio pm <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Danimarca pm <sup>(1)(2)</sup>	
Germania pm <sup>(1)(2)</sup>	
Francia pm <sup>(1)(2)</sup>	
Paesi Bassi pm <sup>(1)(2)</sup>	
Svezia pm <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Regno Unito pm <sup>(1)(2)</sup>	
Unione pm <sup>1)</sup>	
Norvegia pm <sup>1)</sup>	
Isole Færøer pm <sup>(1)(4)</sup>	
TAC pm <sup>(1) "</sup>	

1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/\*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013

non superano complessivamente il 9 % del contingente.

- 3) Includo il cicereello.  
4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

;

(d) la tabella sulle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10, acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1, è sostituita dalla seguente:

"Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	1 922 <sup>1)</sup> TAC precauzionale
Portogallo	2 096 <sup>1)</sup>
Unione	4 018 <sup>1)</sup>
TAC	4 018 <sup>(1) "</sup>

1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

;

(e) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	59 468 TAC analitico
Germania	39 404 Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	20 670
Paesi Bassi	51 717
Svezia	3 913
Regno Unito	55 583
Unione	230 755
Isole Færøer	250
Norvegia	111 652 <sup>2)</sup>
TAC	385 008

1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/\*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.

50 000

---

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento sarà richiesto dall'Unione europea.

Acque norvegesi a sud di 62° N  
(HER/\*04N-)<sup>(1)</sup>

50 000

"

;

- 2) Nell'allegato ID la tabella sulle possibilità di pesca per il pesce spada nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	14,60 <sup>1)</sup>	TAC analitico	
Cipro	53,85 <sup>1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	1 663,34 <sup>1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	115,93 <sup>1)</sup>		
Grecia	1 101,10 <sup>1)</sup>		
Italia	3 409,98 <sup>1)</sup>		
Malta	404,55 <sup>1)</sup>		
Unione	6 763,35 <sup>1)</sup>		
TAC	9 583,07"		

<sup>1)</sup> Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

;

- 3) Nell'allegato IH la tabella sulle possibilità di pesca per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	10 446,80	TAC analitico	
Paesi Bassi	11 323,26	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	7 269,16	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	12 498,78		
Unione	41 538		
TAC	Non pertinente"		

;

- 4) Nell'allegato V, parte B, tabella "Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione", la nota 1 a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

"<sup>(1)</sup> Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione. I pescherecci battenti bandiera del Venezuela autorizzati a effettuare attività di pesca nel 2020 possono continuare tali attività fino al 1° aprile 2021 in attesa del rinnovo delle loro autorizzazioni di pesca e a condizione che:

- l'operatore della nave abbia firmato un contratto di fornitura per il 2021;

- siano in corso le procedure di rinnovo dell'autorizzazione per il peschereccio in questione;

- l'operatore della nave abbia adempiuto nel 2020 ai propri obblighi di comunicazione e contrattuali in relazione all'obbligo di sbarco.

La proroga scade alla data di entrata in vigore della decisione della Commissione che rilascia per tale nave un'autorizzazione di pesca per il 2021 o della notifica di rifiuto dell'autorizzazione da parte della Commissione.".

**ALLEGATO [...]**